

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per "**Ateneo**", l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) per "**Reclutamento**", le modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato dell'Università, disciplinate nel presente regolamento, mediante selezione dei candidati e pubblicità degli atti;
- c) per "**Commissione**" la Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle candidature;
- d) per "**Ricercatore a tempo determinato**" i titolari di contratti ex art. 24, della Legge 240/2010.

Articolo 2 - Attivazione della procedura

2.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, approva, anche tenendo conto del Piano Strategico, l'emanazione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni da Ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento di attività di ricerca e di docenza e di servizio agli studenti. Tali posizioni saranno da attribuire mediante contratto di diritto privato a tempo determinato da lavoro dipendente, distinti per settore concorsuale e per settore scientifico-disciplinare, da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti.

2.2 La procedura per il reclutamento sarà attivata mediante bando che dovrà indicare:

- a) la tipologia contrattuale: contratto da Ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3 lettera a) ovvero lettera b) della Legge 240/2010;
- b) la durata: per la tipologia lettera a) triennale, eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio; per la tipologia lettera b) triennale, non rinnovabile;
- c) la decorrenza: di norma il 1° settembre ovvero il 1° febbraio;
- d) il settore concorsuale, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante settore scientifico-disciplinare;
- e) i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione, distinti per tipologia contrattuale.

2.3 Il bando potrà inoltre prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. L'impegno è pari a 120 ore d'aula in regime di impegno a tempo pieno e di norma a 90 ore d'aula in regime a tempo definito, con le caratteristiche indicate nel bando, con l'applicazione integrale del sistema di compatibilità e incompatibilità previsto dal Regolamento interno, come definito dall'art. 6 della Legge 240/2010.

Il bando riporterà anche indicazioni inerenti il trattamento economico, che sarà definito con trattativa privata, rispettando il limite minimo di cui all'8° comma dell'art. 24 della Legge 240/2010 e la disciplina previdenziale prevista.

Il bando infine potrà prevedere che ciascun candidato possa presentare un numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a 12.

2.4 Sarà data pubblicità al bando sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'Ateneo e su ogni altro sito indicato dalla normativa.

Articolo 3 - Requisiti per la presentazione delle domande

3.1 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di posti da Ricercatore a tempo determinato, tipologia a) giovani studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

3.2 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di posti da Ricercatore a tempo determinato, tipologia b) candidati che, oltre ad essere in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della Legge 204/2010, nel medesimo settore concorsuale oggetto del bando, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

3.3 Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.

Non possono partecipare alle procedure di selezione, il coniuge e coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3.4 La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi con lo stesso soggetto anche con atenei diversi, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per congedo parentale o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande

4.1 Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando oppure mediante procedura informatizzata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata. Il bando stabilisce, tra i precedenti, il o i mezzi di presentazione che garantiscono la maggiore trasparenza ed accessibilità alla procedura.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Ministero. Fa fede la data di spedizione. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

4.2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) curriculum scientifico-professionale;
- b) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c) titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa, nel limite massimo indicato dal bando;
- d) ogni altro documento o elemento utile alla valutazione eventualmente specificato nel bando.

Articolo 5 - Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

5.1 Per effettuare la selezione, l'Ateneo si avvale di apposita Commissione nominata dal Rettore, composta da non meno di tre Professori appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando o ad un settore concorsuale affine, nella maggioranza preferibilmente esterni all'Ateneo. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione può operare collegialmente anche con l'ausilio di strumenti telematici.

5.2 Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione valuta:

- a) l'equivalenza degli eventuali titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca;
- b) per i contratti di cui alla tipologia b), l'analogia dei "contratti, assegni o borse in atenei e centri di ricerca stranieri" ai contratti, assegni o borse di cui alle tipologie dell'articolo 51, comma 6, della Legge 27

dicembre 1997, n. 449, o all'articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, o dell'articolo 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, tenendo conto delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010" (D.M. 662/2016).

5.3 Successivamente, la Commissione individua i criteri ed i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25 maggio 2011, n. 243 con i quali procedere alla valutazione preliminare dei candidati in possesso dei requisiti. Di tali criteri e parametri è data adeguata pubblicità.

Con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, la commissione ammette i candidati comparativamente più meritevoli, a seguito della valutazione preliminare, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. Alla discussione sono invitati a partecipare tutti i docenti del Dipartimento. L'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista nel bando è valutata in sede di colloquio.

La commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa. La commissione formula un giudizio collegiale complessivo per i candidati ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, con indicazione degli eventuali meritevoli di chiamata e specificazione di un giudizio sintetico per ognuno.

La commissione può collocare i candidati meritevoli di chiamata in una scala comparativa di merito. Nell'effettuare la valutazione la Commissione tiene conto di quanto previsto all'art. 3 del DM 25 maggio 2011, n. 243.

5.4 Accertata la regolarità formale degli atti della Commissione, il Consiglio di Dipartimento formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle esigenze dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può non procedere alla chiamata.

Articolo 6 - Stipulazione del contratto

6.1 Ai candidati nominati dal Consiglio di Amministrazione, l'Ateneo farà una proposta contrattuale nella quale saranno precisati: la tipologia di contratto ex art.24 comma 3 L.240/2010 lett. a) ovvero lett. b); l'impegno didattico richiesto; gli impegni scientifici previsti in termini di numero minimo di pubblicazioni richieste; il trattamento economico proposto, che non potrà essere inferiore ai minimi retributivi previsti dall'art. 24 della Legge 240/2010. Sarà altresì indicata la scadenza entro la quale il candidato cui sia stata formulata la proposta dovrà comunicare l'accettazione o meno della stessa.

6.2 Nel caso di accettazione, l'assunzione a tempo determinato, di norma decorre dal successivo 1° settembre ovvero dal successivo 1° febbraio per la durata prevista secondo la tipologia di contratto: nel caso di cui alla lett. a), la durata è di tre anni prorogabile per soli due anni; nel caso di cui alla lett. b) la durata è di tre anni, non rinnovabili.

6.3 I ricercatori a tempo determinato possono chiedere al Rettore di modificare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione del contratto, previa autorizzazione del Consiglio Accademico e, nel caso di trasformazione da tempo definito a tempo pieno, del Comitato Esecutivo che dovrà verificare la sostenibilità economica. La variazione non può avere effetto prima che sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e deve essere richiesta almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, con effetto dall'inizio dell'anno accademico stesso. Il ricercatore è tenuto a mantenere il nuovo regime per almeno un anno.

Articolo 7 - Contratto da Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), valutazione dell'attività svolta ai fini della proroga

7.1 Nei sei mesi precedenti la scadenza contrattuale di cui alla tipologia a), sarà sottoposta a valutazione l'attività svolta dal Ricercatore a tempo determinato.

7.2 L'eventuale proroga è proposta dal Consiglio di Dipartimento, con il consenso dell'interessato, sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento stesso in cui si evidenzia anche il perdurare delle esigenze didattiche e di ricerca e previa valutazione positiva di un'apposita Commissione nominata dal Rettore, composta da almeno tre membri di cui almeno due Professori, nella maggioranza preferibilmente esterni, e almeno due appartenenti al medesimo settore concorsuale o ad un settore concorsuale affine.

7.3 La valutazione avverrà sulla base di modalità e criteri determinati dal D.M. 24 maggio 2011, n. 242. L'esito è formalizzato in apposito verbale. La Commissione può operare collegialmente anche con l'ausilio di strumenti telematici.

7.4 In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera del Consiglio di Amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Articolo 8 - Contratto da Ricercatore a tempo determinato, tipologia b), valutazione dell'attività svolta ai fini della chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 5 e comma 5bis Legge 240/2010

8.1 All'inizio dell'ultimo anno di contratto il Consiglio di Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'avvio di una procedura valutativa ai fini della chiamata ai sensi dell'art. 24 comma 5 Legge 240/2010 nel ruolo di Professore Associato del Ricercatore titolare di contratto a tempo determinato, tipologia b) in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010. Dell'avvio della procedura valutativa viene dato avviso mediante pubblicazione per almeno 15 giorni del Decreto Rettorale di indizione sul sito web dell'Ateneo.

8.2 Entro il termine stabilito nel bando il Ricercatore è tenuto a presentare domanda di partecipazione corredata dalle pubblicazioni scientifiche e dal curriculum dell'attività scientifica e didattica, nonché da ogni documento che ritenga utile ai fini della valutazione. Le modalità di partecipazione sono disciplinate nel bando.

8.3 Non può partecipare alla procedura di selezione il coniuge oppure colui che abbia un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

8.4 La valutazione è effettuata da una Commissione nominata dal Rettore, composta da almeno tre membri di cui almeno due Professori, in maggioranza preferibilmente esterni, e almeno due appartenenti al medesimo settore concorsuale o ad un settore concorsuale affine. La valutazione avviene sulla base delle modalità e dei criteri indicati nell'art. 5 del Regolamento relativo alle procedure di reclutamento dei professori dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n.240, artt. 18 e 24, in quanto compatibili; in subordine, si applicheranno le modalità e i criteri determinati dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344.

8.5 In caso di valutazione positiva, il Consiglio di Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del Ricercatore a tempo determinato lettera b) che è inquadrato nel ruolo di Professore Associato alla scadenza del contratto.

8.6 Le stesse procedure di cui sopra devono essere seguite, decorso il primo anno di contratto, ai fini della chiamata di cui al comma 5 - bis dell'art.24 L. 240/2010. In questo caso il candidato deve necessariamente sostenere anche una prova didattica e l'inquadramento di cui al comma precedente decorrerà di norma dal semestre accademico successivo all'esito positivo della procedura.

Articolo 9 - Norme transitorie

9.1 Le procedure bandite al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dal previgente Regolamento.

Articolo 10 - Efficacia

10.1 Il presente regolamento, previsto dall'art. 24 della Legge 240/2010, entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto dandone adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Ateneo ed abrogherà il testo precedentemente in vigore.